



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

Pratica di riferimento: OSTPE2025001

**Pratiche collegate: OSTPE2013012 rallentatori - OSTPE2014002 semaforo Pasina ovest
- OSTPE2018006 attr. Strad. - OSTPE2022008 Fangolino-Rudy -**

Regolamentazione della circolazione stradale in loc. S. Tomaso mediante istituzione di “Zona Residenziale”, nonché regolamentazione della circolazione sul tratto di strada da loc. S. Tomaso a loc. Pasina.

- IL DIRIGENTE DELL'AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE -

La strada comunale che collega loc. S. Tomaso e loc. Pasina, quindi dalla S.S 45 Bis alla ex S.P. 36 delle Grazie, è individuata in toponomastica percorrendola da est verso ovest quale “loc. S. Tomaso”, “loc. Fangolino” (ora via Basilio Armani) e “loc. Pasina”;

il tratto orientale della citata strada, posto all'interno dell'abitato di S. Tomaso, contraddistinto al catasto dalla p.f. 4405/2 e di parte della p.f. 4402/2 C.C. Riva, in particolare tra l'intersezione con la S.S. 45 Bis ed il civico 35A, è stato riqualificato e ripavimentato in pietra nell'ambito di un'opera pubblica realizzata nell'anno 2011;

con maggior dettaglio il tratto in questione presenta, nel suo tratto più ad ovest, una sezione stradale al completo di marciapiede a margine sud, un tratto intermedio della larghezza dell'ordine di circa 6 m privo di marciapiedi, delimitato sui lati dalle murature dei fabbricati e/o da muri di cinta, mentre sul tratto ad est nei pressi della chiesa la sezione stradale risulta di larghezza contenuta per la presenza di delimitatori di carreggiata posti a protezione del transito pedonale, ancorché pochi anni fa i delimitatori siano stati riposizionati più ai margini per garantire una maggior “fluidità” della circolazione;

la regolamentazione disposta nel 2011 con provvedimento di data 06.10 prot. n. 29239 stabilisce il divieto di transito in attraversamento dell'abitato di S. Tomaso per veicoli aventi massa a pieno carico maggiore di 3.5 t, e sono assunte ulteriori limitazioni (velocità di transito, sosta, ecc.) tipiche di quella che costituisce una “zona residenziale” ;

con provvedimento 03.08.2016 prot. 22880 è stata disposta la regolamentazione mediante impianto semaforico della circolazione alla intersezione in loc. Pasina tra la strada comunale ex SP 36 e la strada comunale proveniente da loc. S. Tomaso;

con provvedimento 03.03.2022 prot. 9314 il dosso artificiale n. 052 prima presente all'intersezione con la strada che sale da Fangolino, è stato riposizionato più ad ovest, in prossimità dei civici 46-48 (n. 052/b); con provvedimento 13.07.2022 prot. 27085 è stata stabilita la creazione di una pedana rialzata (speed table – n. 084) in posizione intermedia ai due varchi di accesso al parcheggio sulla p.ed. 3897 C.C. Riva e la contestuale rimozione del dosso artificiale n. 051 presente in prossimità al civico 35;

al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per l'utenza debole della strada (pedoni) in data 17.03.2023 con provvedimento prot. 11318 è stato istituito un attraversamento pedonale nei pressi del civico n. 23

L'abitato di S. Tomaso sulla strada in direzione loc. Fangolino è stato recentemente caratterizzato da una espansione edilizia nell'area prospiciente il parcheggio pubblico, lato nord, per cui ora il limite della zona che risulta opportuno regolamentare quale “residenziale” può considerarsi estesa fino al civico 33B anziché al 35A.

Recentemente l'Amministrazione comunale ha preso in considerazione alcune richieste pervenute dalla locale Associazione Pro S. Tomaso, che si è fatta portavoce della cittadinanza nel depositare alcune proposte di intervento per la riduzione dei flussi veicolari in attraversamento del sobborgo;

A seguito di esame congiunto con gli uffici preposti, l'Amministrazione intende quindi procedere con l'installazione di n. 2 rallentatori di velocità del tipo da 30 k/h nelle seguenti posizioni: ad est dell'intersezione con la strada in loc. Fangolino (modifica del dosso n. 050); in prossimità al civico 39, immediatamente ad ovest della intersezione con la diramazione p.f. 4405/1).

Già con ordinanza del 2011 si adottava l'ordinanza di interdizione al transito di veicoli con sagoma di rilevante ingombro al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza alla circolazione stradale, soprattutto nei riguardi dell'utenza debole costituita anche da pedoni e ciclisti; ciò è stato attuato, anche in considerazione della particolarità della pavimentazione pregiata, stabilendo per i veicoli in transito il limite di massa a pieno carico pari a 3,5 t. Si intende ora intervenire per rafforzare l'interdizione al transito dei veicoli ingombranti, estendendola anche ad autobus che non stiano effettuando un pubblico servizio.

Tutto ciò premesso;

Visto il Regolamento del Codice della Strada - art. 135 c. 12 che recita: *Il segnale zona residenziale (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale fine zona residenziale (fig. II.319). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).*

Visto l'art. 42 del nuovo Codice della Strada, e l'art. 179 del suo Regolamento di attuazione;

Con riserva di apportare ogni variante che si rendesse necessaria, nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti del nuovo Codice della Strada, recante norme sulla circolazione;

ORDINA

con decorrenza immediata e comunque con l'avvenuta installazione della prescritta segnaletica

- A. la conferma della **regolamentazione semaforica** per la circolazione stradale in corrispondenza alla intersezione tra la strada comunale in loc. S.Tomaso (p.f. 4405/2 C.C. Riva) e la S.S. 45 Bis;
- B. la conferma della **regolamentazione semaforica** per la circolazione stradale in loc. Pasina in corrispondenza alla intersezione tra la strada proveniente da S. Tomaso e la ex S.P. 36;
- C. per i seguenti veicoli in transito sulla **S.S. 45 bis** sulle direttrici nord e sud, in corrispondenza all'intersezione con la strada comunale in località S. Tomaso (p.f. 4405/2 C.C. Riva) l'istituzione di "direzione obbligatoria diritto":
 - veicoli di massa a pieno carico superiori ai 3,5 t., eccetto autorizzati;
 - autobus, con l'eccezione di quelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e degli scuolabus;
- D. per i seguenti veicoli in transito sulla **ex S.P. 36** sulle direttrici nord e sud in corrispondenza all'intersezione con la strada comunale che collega con S. Tomaso:
 - l'istituzione di "**direzione obbligatoria diritto**" per autobus, con l'eccezione di quelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e degli scuolabus, e degli autobus diretti a sedi operative di aziende di trasporto persone;
 - il preavviso di divieto di transito, **alla distanza di 500 m.**, sulla direttrice Pasina-S. Tomaso per i veicoli di massa a pieno carico superiori ai 3,5 t., eccetto autorizzati;

sul tratto stradale tra l'intersezione con la S.S. 45 Bis ed l'intersezione con la ex S.P. 36

- E. l'istituzione di **divieto di transito per autobus**, con l'eccezione di quelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e degli scuolabus, e degli autobus diretti a sedi operative di aziende di trasporto persone provenienti dalla ex S.P. 36;
- F. l'istituzione del **limite di velocità** massima pari a 30 km;

sul tratto stradale tra l'intersezione con la S.S. 45 Bis ed il civico 33B di loc. S. Tomaso

- G. l'istituzione di **Zona residenziale** (ai sensi dell'art. 3 n. 58 del C.d.S. e dell'art. 135 del Regolamento), individuandone l'ambito con la posa della segnaletica verticale di cui alle figure II 318 e II 319 del Regolamento di esecuzione del CdS;
- H. l'istituzione di **divieto di transito** per i veicoli di massa a pieno **carico maggiore di 3.5 t.**, eccetto autorizzati;
con le seguenti eccezioni e specificate limitazioni:
1. VEICOLI di RESIDENTI DIMORANTI E COMUNQUE DOMICILIATI sul tratto stradale citato;
 2. veicoli di frontisti sul tratto interessato, ovvero di proprietari di fondi, affittuari, addetti alle pratiche agricole, che debbano recarsi per lavori connessi all'agricoltura verso fondi con accesso diretto dal tratto di strada interessato dal provvedimento di cui alla lettera I.;
 3. veicoli in servizio attivo:
 - delle Forze di Polizia
 - delle Forze Armate
 - dei Vigili del Fuoco
 - dei veicoli adibiti a pronto soccorso
 - dei veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi in genere, contraddistinti dalle rispettive sigle di individuazione.
 - dei veicoli del Comune di Riva del Garda o di ditte da esso incaricate/autorizzate per interventi manutentivi in genere
 4. veicoli di titolari, gestori, personale, clienti e fornitori di attività economiche aventi sede sulle strade in oggetto;
- I. istituzione di **restringimento di carreggiata** in loc. S. Tomaso nel tratto più ad est in prossimità della Chiesa;
- J. il **divieto di sosta** nel periodo 0:00 – 24:00, **con sanzione accessoria della rimozione coatta**, esteso anche alle pertinenze antistanti la Chiesa di S. Tomaso;
- K. il transito nella zona interessata dalla presente ordinanza con veicoli superiori alle 3,5 t. per altre categorie di utenze come ditte artigiane chiamate a prestare la loro opera nella zona o altri richiedenti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione/tagliando, da parte del comando di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro. E' tassativamente esclusa la sosta come riportato **al punto J.**
- L. la conferma di istituzione di **attraversamento pedonale** (art. 3 c. 1 punto 3 del CdS; fig. II 303 e 434 del Regolamento del CdS) in loc. S. Tomaso in prossimità al civico 23, come da ordinanza in vigore di data 17.03.2023 n.ro prot. 11318.

Sull'area adibita a parcheggio pubblico sulla p.f. 3031/1 C.C. Riva

- M. di istituire PUBBLICO PARCHEGGIO, regolamentato come segue:
1. per i veicoli in uscita dal parcheggio: il **senso vietato** in corrispondenza all'accesso ovest, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (**Stop**) in corrispondenza all'accesso est, nonché l'istituzione di circolazione a senso unico direzione da ovest verso est sulla corsia di manovra e, per i veicoli in transito in loc. S. Tomaso ed in accesso al parcheggio, il senso vietato in corrispondenza all'accesso est (*presegnalato da obbligo di prosequire diritto*);
 2. si conferma l'istituzione delle disposizioni di cui alla lettera J.2. dell'ordinanza prot. n.ro 29239 di data 6 ottobre 2011, come segue: *“l'istituzione di **stalli di sosta disposti a pettine** (Fig. II 444), come rappresentato in loco, riservati ad autovetture (veicoli di cui al CdS art. 54 comma 1 lettera “a”); tale prescrizione sarà indicata da apposita segnaletica, e rafforzata dalla apposizione di sbarra all'ingresso, limitatrice di altezza, per impedire il transito la sosta ai veicoli di altezza superiore a ml. 1.90”;*

3. il **divieto di sosta** su n. 1 stalli, eccetto ai veicoli al servizio di persone invalide muniti dell'apposito contrassegno;
4. l'istituzione di **percorso pedonale** sulla corsia allo scopo pavimentata in porfido, posta tra la carreggiata stradale e l'area a parcheggio;

Con riferimento ed a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot. n.ro 2013030853 dd. 19.12.2013 e ss.mm. ed int. - RALLENTATORI DI VELOCITA'

- N. l'istituzione di **"limite di velocità"** sulle vie cittadine, come riportati nella tabella allegata -seconda colonna- "limite di velocità istituito su tutta la strada".
- O. la istituzione/conferma dei rallentatori del tipo **"dosso artificiale"** e la conferma dei rallentatori del tipo **"pedana rialzata"** sulle vie cittadine, come descritti nell'ordinanza originaria prot. n.ro 2013030853 dd. 19.12.2013 e relative tabella e planimetria allegate e come modificato ed integrato da successivi provvedimenti.
- P. l'istituzione di **rallentatori di velocità** come di seguito descritto:

STRADA – TRATTO DI STRADA DI RIFERIMENTO	LIMITE DI VELOCITA' ISTITUITO SU TUTTA LA STRADA	CODICE	POSIZIONE	TIPOLOGIA	DIVERSO LIMITE DI VELOCITA', PER SINGOLO TRATTO DI STRADA: - CON ISTITUZIONE DI RALLENTATORI DI VELOCITA', - CON REALIZZAZIONE DI <i>SPEED TABLE</i> VIGENTE DALLA POSIZIONE DEI SEGNALI DI CUI all'art. 179 c. 7 Reg. Esec.
(a) Loc. Pasina (più recentemente: via Basilio Armani)	30 km/h	D0052/b	in prossimità ai civici 46-48	(1) tipo b	-
(b) Loc. Fangolino	30 km/h	D0050	in prossimità al civico 7	(+) tipo b (1) tipo c	-
(c) Loc. S.Tomaso	30 km/h.	D0084	in posizione intermedia agli accessi al parcheggio	Pedana rialzata (speed table)	-
(d) Loc. S.Tomaso	30 km/h.	D0091	in prossimità al civico 39	(1) tipo c	-

note:

- (a): istituito con ordinanza 03.03.2022 prot. n. 9314
 (b): modificato da "tipo b" a "tipo c" con la presente ordinanza;
 (c): istituito con ordinanza 13.07.2022 prot. n. 27085;
 (d): istituito con la presente ordinanza.

- la tabella sopra riportata e la planimetria allegata integrano il provvedimento originario citato in premessa e successive modifiche ed integrazioni.

Q. l'istituzione del **"limite di velocità"**, come riportato in tabella:

1. **limite di velocità istituito su tutta la strada**, in seconda colonna;

2. **diverso limite di velocità, in sesta colonna – ove previsto** - vigente dalla posizione dei segnali di cui all'art. 179 c. 7 reg. esec. a seguito della istituzione di rallentatore di velocità.
3. Fermo restando quanto fissato ai punti precedenti, rimangono in vigore tutte le norme generali sulla circolazione e le altre ordinanze emanate dall'Autorità Municipale, intese a dettare obblighi, divieti o limitazioni diversi, già esistenti nella zona e non in contrasto con il presente provvedimento.
4. *Il Servizio Manutenzioni, con la collaborazione della Polizia locale intercomunale, è incaricato della corretta esecuzione della presente ordinanza con la collocazione dei regolari cartelli di obbligo a proprio carico e della realizzazione della segnaletica orizzontale necessaria.*
5. *Sarà consentita la sosta sulla piazzetta (pertinenza antistante la Chiesa di S. Tomaso di cui al punto J.) prospiciente la chiesetta di S. Tomaso al solo veicolo degli sposi in occasione di cerimonie nuziali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della funzione;*
6. La presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale che sarà posata a cura dell'Area Funzionale Manutenzione e Servizi Vari (Cantiere Comunale); la segnaletica necessaria sarà apposta inoltre anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico della presente ordinanza, applicando sul retro della segnaletica verticale stessa il contrassegno riportante il codice univoco di identificazione dell'ordinanza costituito da anno e numero progressivo di registrazione sul protocollo generale, nonché il codice pratica (**OSTPE2025001**) dando comunicazione scritta del completamento del suddetto intervento al Corpo di Polizia Locale Intercomunale ed al Settore OO.PP. - Viabilità.
7. Nel testo della presente ordinanza ove indicato che gli stalli di sosta sono riservati ad “**autovetture**” è da intendersi che sono riservati ai seguenti autoveicoli di cui all'art. 54 del CdS:
 - autoveicoli di cui alla lettera a) del citato articolo (autovetture);
 - autoveicoli di cui alle lettere c) e d) del citato articolo (autoveicoli per trasporto promiscuo, ed autocarri), limitatamente ai casi in cui gli stessi autoveicoli abbiano una massa inferiore alle 3.5 t, e sagoma non superiore a quelle delle autovetture e comunque inferiore alle dimensioni dello stallone di sosta (solitamente 2.5 x 5.0 m).
8. Chiunque violi le presenti norme è punito con le sanzioni rispettivamente previste dal Codice della Strada.
9. La presente ordinanza, la cui esecuzione viene demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sostituisce con revoca ogni precedente provvedimento in contrasto o incompatibile con la stessa.
10. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
11. Avverso l'apposizione della segnaletica riferita alla presente ordinanza, ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.
12. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Per delega del Sindaco
Il Dirigente dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente
ing. Andrea Giordani
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

Allegati: planimetria

BRG/al

La presente viene trasmessa agli Uffici:

- U.O. VIABILITA', MOBILITA' E RETI
- ASS. MOBILITA'
- CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
- (224S – 366 - 368)
- U.O. MANUTENZIONI, SERVIZI E QUALITA' URBANA
- - GIARDINERIE COMUNALI (Gestione del Verde pubblico)
- U.O. PATRIMONIO
- U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE – AEC Sport Turismo e Manifestazioni
- SEGR. ORG. ALBO SPEDIZIONI E NOTIFICHE
- CORPO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO
- RESPONSABILE AREA OO.PP. E AMBIENTE
- U.O. OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE – SEGRETERIA
- U.O. AMBIENTE
- ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' (APM)

La presente viene spedita tramite PEC o INTEROPERABILITA' a:

- Commissariato P.S.
- Distaccamento Polizia Stradale
- Stazione Carabinieri Riva del Garda
- Guardia di Finanza Riva del Garda
- SERVIZIO118 (Trentino Emergenza c/o Ospedale di Arco)
- Commissariato del Governo di Trento

- Comunità Alto Garda e Ledro
- IDEALSERVICE SOC. COOP.
- SOGAP SRL

- P.A.T. - Servizio Gestione Strade
- P.A.T. - Servizio Mobilità

- Trentino Trasporti S.p.A.
- CTA CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI
- Arriva Italia srl – Via Trebazio n. 1 – 20145 Milano
- Azienda Trasporti Verona srl – ATV
- Lungadige A. Galtarossa n. 5 - 37133 Verona

- GESTEL SRL - interoperabilità